Codice A1811B
D.D. 17 novembre 2026, n. 2367
Verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 152/2006 alle condizioni ambientali nn. 2, 7, 10, 11 di cui al parere n. 942 del 25/05/2012 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS del provvedimento direttoriale prot. DVA-13947 del 08/06/2012. Progetto ''Autostrada A26 Genova-Voltri-Gravellona Toce. Realizzazione del Ramo nord di completamento dello svincolo autostradale di Bave..

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 2367/A1811B/2026 DEL 17/11/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture

OGGETTO: Verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 152/2006 alle condizioni ambientali nn. 2, 7, 10, 11 di cui al parere n. 942 del 25/05/2012 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS del provvedimento direttoriale prot. DVA-13947 del 08/06/2012. Progetto "Autostrada A26 Genova-Voltri-Gravellona Toce. Realizzazione del Ramo nord di completamento dello svincolo autostradale di Baveno in comune di Baveno (VB)". [ID: 15260].
Integrazione D.D. 2111/A1811B/2026 del 27 ottobre 2026.

Premesso che:

con il provvedimento direttoriale prot. DVA-13947 del 08 giugno 2012, reso sulla base del parere n. 942 del 25/05/2012 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, è stata disposta l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, nel rispetto di specifiche condizioni ambientali, del progetto in oggetto indicato;

ai fini della verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali nn. 2, 7, 10, 11 la Società Autostrade per l'Italia S.p.A., con nota acquisita al prot. MASE-205922 del 02/10/2026, ha presentato istanza e apposita documentazione progettuale e dichiarata procedibile con nota prot. 218670 del 21 ottobre 2026 dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione IV – Procedure di Valutazione VIA e VAS;

il punto 13 del citato provvedimento prot. DVA-13947 del 08 giugno 2012 dispone che alle ottemperanze di cui ai punti 10 e 11 provvederà la Regione Piemonte;

la Regione Piemonte, effettuati i dovuti approfondimenti, con Determinazione Dirigenziale n. 2111/A1811B/2026 del 27 ottobre 2026, ha dato atto dell'ottemperanza alle condizioni ambientali n. 10, 11 (Acque 4) e 11 (Acque 7) stabilite dal parere della DVA-13947/2012;

con nota prot. n. 236395 del 13 novembre 2026 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione IV – Procedure di Valutazione VIA e VAS - ha comunicato che nella Determinazione Dirigenziale n. 2111 del 27 ottobre 2026 con il quale si è attestato l'esito della verifica di ottemperanza di cui al procedimento in oggetto, non sono riportati gli esiti delle valutazioni svolte in ordine alla condizione ambientale n. 11 *"rispondenza dei parametri geotecnici e stratigrafici indicati in progetto con quelli reali, eventualmente effettuando indagini integrative"*.

Richiamata integralmente la citata Determinazione Dirigenziale n. 2111/A1811B/2026 del 27 ottobre 2026, nella quale, seppur nelle premesse viene citato il parere del Settore Geologico prot. 30722 del 03 luglio 2026 il quale è comunque allegato alla determinazione richiamata, per mero errore materiale non è espressa nel determinato l'ottemperanza alla condizione ambientale n. 11 *"rispondenza dei parametri geotecnici e stratigrafici indicati in progetto con quelli reali, eventualmente effettuando indagini integrative"*;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L.R. n. 56/1977 e s.m.i. "Tutela e uso del suolo";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. in materia di conferenze di servizi;
- la Legge 24 dicembre 1993 n. 537 recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle procedure autorizzative delle opere di interesse statale di cui all'art. 81 del D.P.R. n. 616/1977;
- il D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere d'interesse statale" e s.m.i.;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- l'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale.";
- la Legge Regionale 19 luglio 2023 n. 13 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)";
- la D.G.R n. 14-8374 del 29 marzo 2024, "Legge regionale 13/2023, articolo 5, comma 4. Approvazione della composizione dell'Organo tecnico regionale, di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale, e dell'organizzazione e delle modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale nei procedimenti per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione d'impatto ambientale (VIA)".;

determina

- che le premesse si intendono integralmente richiamate, riportate e approvate;
- di dare atto che, oltre all'ottemperanza alle condizioni ambientali n. 10, 11 (Acque 4) e 11 (Acque 7) determinata con D.D. n. 2111/A1811B/2026 del 27 ottobre 2026, risulta ottemperata anche la

condizione ambientale n. 11 *"rispondenza dei parametri geotecnici e stratigrafici indicati in progetto con quelli reali, eventualmente effettuando indagini integrative"* di cui al parere del Settore Geologico prot. 30722 del 03 luglio 2026 e allegato alla citata D.D. n. 2111/A1811B/2026;

- di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione IV Procedure di Valutazione VIA e VAS – nonché alla Società Autostrade per l'Italia S.p.A., e ai soggetti interessati ex art. 7 della L.R. n. 13/2023;
- di dare atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 e sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture)
Firmato digitalmente da Emiliano Bartolomei